

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 14-24 marzo 2022

## *Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-686/21</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b></p>	<p><b>PCM- DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MINISTERO DELLA CULTURA</b></p> <p><b>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Tutela della proprietà intellettuale</b></p> <p><b>Marchio UE - Contitolarità pro quota del marchio</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva (UE) 2015/2436 e dei Regolamento (UE) 2017/1001 Regolamento (CE) n. 207/2009 Regolamento (UE) sul marchio dell'Unione europea.</p> <p><i>Dubbio se in caso di titolarità pro quota di un marchio UE la decisione in merito alla concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato e alle modalità di revoca necessiti dell'unanimità dei contitolari o della semplice maggioranza; dubbio, nel caso in cui la decisione debba essere adottata all'unanimità, se sia conforme al diritto UE un'interpretazione che non contempli il recesso unilaterale di uno dei contitolari o al contrario che lo contempli con effetti sull'atto di cessione.</i></p>
<p><b>C-699/21</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>(Corte Costituzionale)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>AGENTE CEDU</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Mandato di arresto europeo - Procedure di consegna - Presenza di patologie di carattere cronico e di durata indeterminabile - Rifiuto di consegna in assenza di assicurazioni che non sussistano pericoli per la salute del consegnando</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 1, ("Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione") paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3 ("Diritto all'integrità della persona"), 4 ("Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti</p>

	<p><b>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b></p>	<p>inumani o degradanti”) e 35 (“Protezione della salute”) della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE).</p> <p><i>Dubbio se l’autorità giudiziaria competente ad eseguire un mandato di arresto europeo, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni da parte dell’Autorità giudiziaria emittente che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio.</i></p>
<p><b>Causa C-700/21</b></p> <p><b>ITALIA (Corte Costituzionale)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>AGENTE CEDU</b></p> <p><b>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà -Procedure di consegna - Cittadini di paesi terzi stabilmente dimoranti sul territorio dello Stato membro di esecuzione - Esclusione assoluta di rifiutare la consegna all’autorità giudiziaria emittente indipendentemente dai legami sociali e familiari con lo Stato di esecuzione - Compatibilità con il diritto UE</b></p> <p>Interpretazione dell’art. 4 (“Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo”), punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell’art. 1 (“Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione”), paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 (“Rispetto della vita provata e della vita familiare”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, escluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo. In caso di risposta negativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna.</i></p>

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-687/21</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b></p> <p><b>Trasmissione illegittima dei dati personali a terzi non autorizzati - risarcimento del danno morale</b></p> <p>Interpretazione dell'art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità - del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sull'indeterminatezza delle conseguenze giuridiche dell'art 82 del RGDP in ordine al risarcimento dei danni morali e se si ravvisi una violazione sostanziale del RGPD in caso di mera negligente consegna a un terzo non autorizzato della documentazione cartacea in cui figurano i dati sottoposti a trattamento elettronico.</i></p>
<p><b>C-707/21</b></p> <p><b>FRANCIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali</b></p> <p><b>Competenza giurisdizionale - Nozione autonoma di autorità di cosa giudicata - Domande proposte dinanzi ai giudici di due Stati membri basate sullo stesso rapporto giuridico ma in relazione alle quali sono stati invocati motivi di diritto diversi</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 33 ("Riconoscimento"), paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio se due domande presentate dinanzi ai giudici di due Stati membri debbano essere considerate, alla luce della definizione autonoma dell'autorità di cosa giudicata, come aventi il medesimo titolo allorché il ricorrente adduca fatti identici ma invochi motivi di diritto diversi.</i></p> <p><i>Dubbio se nell'ipotesi di cui sopra, ai fini della individuazione della competenza giurisdizionale, si debba fare riferimento alla legge del giudice d'origine o si possa applicare, per quanto riguarda le conseguenze procedurali ad essa connesse, la legge del giudice adito.</i></p>

<p><b>C-713/21</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. PER LE POLITICHE GIOVANILI</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b></p> <p><b>Direttiva IVA - Operazioni soggette ad IVA - Rapporto tra il titolare di una scuderia per l'allenamento di cavalli da competizione e il proprietario dei cavalli da competizione - prestazioni a titolo oneroso - Proventi derivanti da premi per la partecipazione a competizioni ippiche con cavalli di terzi - Assoggettabilità del premio all'imposta sul valore aggiunto</b></p> <p>Interpretazione dell'art 2, par 1 lett c) - operazioni soggette all'IVA- della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se, nell'ambito di una prestazione di servizi a titolo oneroso tra il titolare di una scuderia di cavalli da competizione e il proprietario del cavallo, comprendente la scuderizzazione, l'allenamento e la partecipazione dei cavalli alle competizioni, la cessione di metà del diritto al premio in denaro spettante al titolare della scuderia nel caso di partecipazione alla competizione con piazzamento in posizione utile come corrispettivo della prestazione, costituisca base imponibile assoggettata all'aliquota di imposta ordinaria.</i></p>
<p><b>C-721/21</b> <b>IRLANDA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. POL. AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</b></p>	<p><b>Ambiente</b></p> <p><b>Direttiva Via e Direttiva Habitat - Censura delle valutazioni svolte ai sensi delle direttive VIA e Habitat</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2011/92/UE, art. 4paragrafi 2, 3, 4 e/o 5, e/o l'allegato III, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della direttiva 92/43/CEE, art. 6, paragrafo 3, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p><i>Dubbio se, in generale o nel contesto specifico del diritto dell'ambiente, il giudice nazionale sia obbligato o possa esaminare la censura che abbia ad oggetto la validità di un atto amministrativo sulla base di un riferimento ad un atto del diritto UE senza specificare le disposizioni che si pretendono violate nonostante l'esistenza di norme nazionali procedurali che richiedono l'indicazione delle specifiche violazioni negli atti processuali di parte; in caso di risposta affermativa se in base al diritto UE ed in particolare alle direttive VIA ed HABITAT l'autorità che decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura VIA debba indicare specificamente quali</i></p>

		<p>sono i documenti che contengono le relative motivazioni e debba esporre l'esame di tutti i rilevanti punti e sotto-punti dell'allegato III della direttiva VIA; se inoltre per decidere se procedere ad una procedura OV l'autorità possa considerare anche le caratteristiche atte a ridurre le conseguenze nocive sul sito europeo seppure nel caso specifico non siano intese quali misure di attenuazione ma quali caratteristiche ordinarie del piano o del progetto; se infine l'autorità che decida di non assoggettare una proposta di autorizzazione alla procedura OV debba fornire una motivazione esplicita e dettagliata tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito europeo interessato e se debba dichiarare in modo esplicito, distinto e/o specifico quali siano esattamente i documenti che espongono la motivazione dell'autorità competente.</p>
<p><b>C-723/21</b></p> <p><b>GERMANIA</b></p>	<p><b>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. TRANSIZIONE ECOLOGICA</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</b></p>	<p><b>Ambiente</b></p> <p><b>Direttiva acque - Divieto di deterioramento - Legittimazione attiva del pubblico con riferimento alle possibili violazioni del divieto di deterioramento legato alle acque sotterranee</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2000/60/CE, art. 4 par 7 e art. 7 par. 2 e 3, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p> <p><i>Dubbio se, in base al citato diritto UE ed in particolare alla c.d. "direttiva acque" tutti gli appartenenti al pubblico direttamente interessato da un progetto che possa incidere sulla qualità delle acque siano legittimati a far valere in giudizio violazioni degli obblighi vigenti in materia.</i></p> <p><i>Dubbio se la citata direttiva preveda, anche con riguardo ai corpi idrici posti al di fuori delle zone di salvaguardia l'obbligo di negare l'autorizzazione di progetti particolari in ragione di una violazione del divieto di deterioramento.</i></p> <p><i>Dubbio sulle condizioni in presenza delle quali possa presumersi l'esistenza di un deterioramento del corpo idrico; dubbio sul momento in cui possa presumersi una violazione del divieto di deterioramento.</i></p> <p><i>Dubbio se la direttiva preveda, oltre a un criterio di valutazione di diritto sostanziale, anche criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa dei progetti.</i></p> <p><i>Dubbio se il promotore di un progetto debba parimenti effettuare un'indagine peritale vertente su una possibile violazione.</i></p> <p><i>Dubbio se, nella ponderazione interna alla procedura di autorizzazione, possa derogarsi, a beneficio dello</i></p>

		<i>scopo perseguito dal progetto, agli obblighi e ai divieti derivanti dalla direttiva sulle acque qualora i costi della depurazione siano di modica entità oppure l'obiettivo del progetto sia particolarmente rilevante.</i>
--	--	--